

## Impiegati - Iscrizione alla Cassa Edile di Brescia Regolamento

**Aggiornato ad aprile 2012**

L'iscrizione degli impiegati edili è un istituto contrattuale introdotto dalla Cassa Edile di Brescia il 1° gennaio 1979.

- L'iscrizione presso la Cassa Edile non è obbligatoria (come per gli operai), ma VOLONTARIA.
- L'iscrizione dà diritto a sussidi e rimborsi spese. Resta a carico della ditta il pagamento delle festività, delle mensilità aggiuntive, dei riposi annui e delle malattie.
- Il diritto alle assistenze matura dopo 2 ANNI CONSECUTIVI di contribuzione.
- L'iscrizione cessa con le dimissioni o il licenziamento, il collocamento in pensione o il decesso dell'iscritto. Dalla data di cessazione dell'iscrizione cessa anche il diritto a tutte le assistenze.

Gli impiegati che dichiarano la loro volontà di iscriversi alla Cassa Edile si impegnano a osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato da ANCE-INTERSIND-FLC in vigore per gli impiegati delle imprese edili e affini, nonché il relativo Contratto Integrativo Provinciale, e a rispettare lo Statuto e il Regolamento della Cassa Edile di Brescia.

### CONTRIBUTI

	<b>0,70%</b>	a carico IMPIEGATO	0,50%	contributo Cassa Edile
<b>TOTALE 1,30%</b>			0,20%	quota provinciale di adesione contrattuale
	<b>0,60%</b>	a carico IMPRESA	0,40%	contributo Cassa Edile
			0,20%	quota provinciale di adesione contrattuale

### IMPONIBILE

Lo stipendio mensile IMPONIBILE è dato dalla somma di:

**STIPENDIO MINIMO + INDENNITA' DI CONTINGENZA + PREMIO DI PRODUZIONE + EDR**

*Fino al 31/12/2010 l'imponibile comprendeva anche l'EET (Elemento Economico Territoriale) che dal 01/01/2011 è stato accorpato nel "Premio di produzione".*

Il contributo va calcolato su TUTTE LE MENSILITA' retribuite.

Vanno, pertanto, assoggettati a contribuzione:

- la TREDICESIMA MENSILITA' pagata agli impiegati nel mese di dicembre;
- il PREMIO ANNUO pagato agli impiegati nel mese di giugno (non comprensivo di EDR);
- il PREMIO DI FEDELTA' pagato agli impiegati che hanno una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale.

*Dal 1° ottobre 2009 i contributi vanno denunciati MENSILMENTE alla Cassa Edile e vanno versati cumulativamente insieme ai contributi operai.*

### ISCRIZIONE SINDACALE

Gli impiegati iscritti a un'Organizzazione Sindacale per la quale la Cassa Edile effettui servizio di riscossione avranno un'ulteriore trattenuta pari allo **0,80%** calcolato sullo stesso imponibile CAPE. Detta quota verrà trattenuta in busta paga dal datore di lavoro, che la verserà alla Cassa Edile unitamente al contributo dell'1,30%.

## ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO

L'assicurazione viene prestata a favore di tutti gli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia. La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verificano fuori del lavoro e che comportino un'invalideria permanente o il decesso del lavoratore. L'importo dell'assicurazione è € **1,27** all'anno. L'impresa trattiene dalla busta paga l'importo dell'assicurazione e lo versa alla Cassa Edile insieme ai contributi relativi alla denuncia del mese di GENNAIO.

## BUSTA PAGA

CONTRIBUTI SOGGETTI INPS/INAIL

**0,135%**

CONTRIBUTI SOGGETTI IRPEF (abolito dal 1° giugno 2021)

**0,400%**

## **CASI PARTICOLARI**

### **A) MATERNITA' / INFORTUNIO**

L'impiegata in maternità (obbligatoria o facoltativa) che intenda continuare a godere dei benefici dell'iscrizione dovrà versare il contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di entrare in maternità.

In caso di assenza per infortunio l'impiegato è tenuto al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di infortunarsi.

### **B) ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME**

L'impiegato assunto con Contratto Part-Time (P.T.) dovrà calcolare il contributo CAPE sull'imponibile contrattuale previsto per l'impiegato a tempo pieno.

### **C) APPRENDISTA IMPIEGATO**

Anche l'apprendista impiegato può essere iscritto alla CAPE.

### **D) RETRIBUZIONI PATTUITE**

Nel caso di retribuzioni pattuite fra le parti, il contributo dovrà essere comunque calcolato sulla base delle tabelle sindacali in vigore.

### **E) SERVIZIO DI LEVA**

Durante l'assenza per servizio di leva l'impiegato sospenderà i versamenti, pur mantenendo l'iscrizione alla Cassa Edile; riprenderà i versamenti con la ripresa dell'attività lavorativa.

Note:

#### **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA**

In caso di assenza per aspettativa non retribuita, l'impiegato è tenuto comunque al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di andare in aspettativa.

#### **CIG**

per analogia con quanto stabilito per gli operai, anche l'impiegato iscritto alla CAPE, durante il periodo di CIG nei limiti di legge, potrà continuare a godere dei benefici delle assistenze senza avere obbligo di contribuzione.